

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI

N. 5

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

**PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME
DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI AI
FINI DELLA RELAZIONE ANNUALE DA RENDERSI
AL PARLAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2001**

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

Deliberazione n. 7 del 2000

Trasmessi alla Presidenza l'8 agosto 2000

Deliberazione n. 4/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE ENTI LOCALI

Composta da seguenti magistrati:

Presidente f.f.: Giuseppe Salvatore LAROSA.

Consiglieri: Corrado VALVO, Giovanni Battista GOLETTI, Enrico MAROTTA, Luigi CONDEMI, Enrica LATERZA, Andrea LIOTTA, Guido MACCAGNO, Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Alfredo MASALA, Alberto LONGO, Maria Luisa DE CARLI.

Nell'adunanza del 28 giugno 2000.

Udita la relazione del Consigliere Francesco Petronio.

CONSIDERATO

I. Questa Sezione riferisce annualmente al Parlamento « i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti » - province e comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti - ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 e modificato prima dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e, poi, dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440. Lo stesso articolo 13 del decreto legislativo n. 786 del 1981 dispone che gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere alla Sezione i loro « conti consuntivi » e precisa che « in ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio ». La Sezione è tenuta, in forza del medesimo articolo 13 a trasmettere ai Presidenti delle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, « il piano delle rilevazioni che si propone di

compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi ».

II. L'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 prevede che la Corte dei conti svolga anche un « controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria ». Il controllo in questione viene svolto sulla base di predeterminati « programmi » e « criteri », « verificando, anche in corso d'esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni » e « il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione ». La Corte, altresì, deve accertare, « anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge », « valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa ». Nello stesso articolo 3 viene, peraltro, precisato che « restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni » e che « le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni ».

III. L'articolo 69 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ribadisce la funzione di referto della Corte e stabilisce che « per le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui conti si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modifiche o integrazioni ». Lo stesso articolo dispone che la Sezione enti locali della Corte dei conti ha facoltà di richiedere il rendiconto di tutti gli altri enti locali per il consolidamento dei conti pubblici e per l'esercizio del controllo successivo sulle gestioni.

IV. Dal complesso delle norme innanzi menzionate risulta che alla Sezione enti locali sono affidate due funzioni che le stesse norme considerano distintamente: l'originaria funzione di informazione al Parlamento sui flussi finanziari, sulle contabilità e sul buon andamento delle amministrazioni esaminate e quella, successivamente introdotta, del controllo sui risultati effettivamente raggiunti dalle amministrazioni locali in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Si tratta, dunque, di due funzioni complementari che si svolgono in vista di una più compiuta attuazione del principio di buon andamento stabilito dall'articolo 97 della Costituzione e che interagiscono, in quanto gli esiti delle rilevazioni di carattere finanziario possono costituire l'input per i più specifici controlli selettivi effettuati nella sede del controllo sulle gestioni.

V. La programmazione della Sezione enti locali si inserisce nel più vasto ambito della pianificazione dell'attività di controllo della Corte dei conti per cui, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con

deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13 giugno 1997, essa deve essere svolta in conformità ai criteri generali e agli indirizzi di coordinamento per i controlli stabiliti dalle stesse Sezioni Riunite. Tali criteri ed indirizzi per il 2000 sono stati approvati con la deliberazione n. 3/2000/Cont.; la deliberazione suddetta ha stabilito i criteri di riferimento sia metodologici che programmatici per il controllo successivo sulle pubbliche amministrazioni, tracciando il quadro di riferimento complessivo per la definizione dei programmi.

Quanto alle tipologie dei livelli decisionali nell'ambito delle quali viene esercitato il controllo successivo di pertinenza della Sezione enti locali, va rilevato che quest'ultimo si articola in un quadro generale della finanza locale che interessa grandezze finanziarie tali da incidere sugli equilibri complessivi della finanza pubblica, sino a scendere nell'esame dell'operato di singoli enti a livelli decisionali che ineriscono agli aspetti gestionali dell'azione amministrativa concreta. Tra i temi presentati come riferimenti programmatici si pongono in evidenza quello dell'evoluzione dell'ordinamento caratterizzata dalla costruzione del federalismo amministrativo e fiscale e quello, al primo strettamente legato, del rispetto del patto di stabilità interno. Costituisce, inoltre, un riferimento metodologico la valutazione dell'attività attraverso la struttura del bilancio articolata per funzioni e centri di responsabilità.

DELIBERA

Sono approvati il seguente piano delle rilevazioni ed i relativi criteri di esame dei rendiconti degli enti locali sottoposti al controllo della Sezione.

1. Sulla base delle risultanze dei rendiconti dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, delle province e delle comunità montane, acquisiti dalla Sezione, verrà compiuta la valutazione della gestione finanziaria relativa all'esercizio 1999 considerata nei versanti della entrata e della spesa e per comparti (parte corrente ed in conto capitale), rilevando l'evoluzione rispetto all'esercizio precedente. L'esame verrà condotto tenendo conto degli indirizzi generali desumibili dalle manovre finanziarie del biennio 1998-1999, verificando per categoria di enti la corrispondenza delle risultanze della gestione esercitata agli obiettivi posti dalle norme.

Verranno in particolare presi in esame profili relativi all'attuazione da parte degli enti delle manovre di risanamento della finanza pubblica effettuate in ottemperanza agli impegni assunti in sede comunitaria.

Saranno anche valutati i risultati della gestione di cassa 2000 sulla base dei dati del sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato in raffronto alla gestione di cassa esercitata nell'esercizio precedente.

2. Saranno considerati, inoltre, gli equilibri economico-finanziari, i risultati della gestione di competenza ed i risultati di amministra-

zione. Verranno anche presi in esame i saldi determinati in attuazione delle norme relative al patto di stabilità interno, sia per quanto riguarda il finanziamento in disavanzo delle spese, che per la situazione dell'indebitamento.

Analisi specifiche riguarderanno i residui attivi e passivi in relazione alle norme del decreto legislativo n. 77 del 1995, relativamente agli accertamenti e agli impegni ed al mantenimento dei residui nel conto del bilancio, nonché la corretta impostazione del conto del bilancio secondo i nuovi modelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996.

In considerazione delle specifiche disposizioni normative poste nella materia, saranno esaminati gli equilibri di bilancio e saranno, peraltro, esaminate le gestioni delle province e dei comuni in disavanzo o con debiti fuori bilancio, i provvedimenti di riequilibrio e di ripiano adottati ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e i processi di risanamento dei comuni dissestati.

3. Saranno effettuate le seguenti analisi a carattere finanziario:

Al fine di verificare l'attuazione dell'indirizzo volto all'affermazione dell'autonomia finanziaria degli enti verrà posto a confronto, in particolare per i comuni, l'andamento evolutivo delle entrate proprie e di quelle trasferite dallo Stato. Saranno compiute analisi particolari sulle entrate correnti dei comuni, dedicate alla gestione della imposte comunale sugli immobili, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, e dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Per rilevare la rispondenza delle gestioni agli indirizzi di contenimento della spesa corrente verrà preso in esame l'andamento evolutivo della stessa, con particolare riguardo a profili attinenti alla spesa per il personale, esaminando le consistenze organiche, il trattamento economico, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva.

Sarà esaminata, inoltre, la gestione degli investimenti tenendo conto degli andamenti evolutivi e dei flussi procedurali, sulla base delle fonti di finanziamento, delle destinazioni economiche e localizzazione delle iniziative.

4. Specifiche analisi e rilevazioni a campione avranno, poi, per oggetto:

il nuovo processo di programmazione (articolo 12 del decreto legislativo n. 77 del 1995), conseguente pianificazione esecutiva e successiva verifica dei risultati;

l'esercizio dell'autonomia regolamentare dei comuni in materia di fiscalità locale;

i sistemi societari nella gestione dei servizi pubblici locali;

il funzionamento dei sistemi di controllo interno.

ORDINA

che copia della seguente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato nell'adunanza del 28 giugno 2000.

ESTENSORE

Francesco Petronio

PRESIDENTE

Giuseppe S. Larosa

Depositata in Segreteria il 5 luglio 2000.